

**FEDERMANAGER ALESSANDRIA  
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI di AZIENDE INDUSTRIALI della PROVINCIA di  
ALESSANDRIA**

**STATUTO**

---

Sezione 1  
COSTITUZIONE E SCOPI

**Art. 1** Federmanager Alessandria è l'associazione sindacale e professionale unitaria dei dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi della provincia, con sede in Alessandria (di seguito denominata Associazione).

**Art. 2** L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica, non ha fini di lucro e si propone:

- a) di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli appartenenti alla categoria, assistendoli in vertenze sindacali collettive ed individuali e partecipando a trattative per stipula di accordi, contratti collettivi di lavoro, condizioni previdenziali ed assistenziali in genere nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Azienda ed Organo tecnico e sindacale, il tutto in armonia con i principi derivanti dal successivo Art. 3;
- b) di fornire consulenza previdenziale, assistenziale ed assicurativa ai propri soci;
- c) di favorire ogni iniziativa tendente ad incrementare la preparazione dei giovani a svolgere compiti dirigenziali;
- d) di promuovere attività di carattere tecnico e culturale per consolidare la cooperazione tra i soci e di porre la loro competenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del Paese;
- e) di istituire Rappresentanze Sindacali aziendali dei dirigenti e coordinarne l'attività;
- f) di dare assistenza amministrativa in campo previdenziale e assicurativo ai superstiti di dirigenti soci pensionati o di dirigenti deceduti in attività di servizio.

**Art. 3** L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (Federmanager), alle condizioni previste dallo Statuto della Federazione stessa e, tramite questa, alla Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.).

**Art. 4** L'Associazione aderisce all'Unione Regionale dei Sindacati Dirigenti di Aziende Industriali del Piemonte (Federmanager Piemonte - FePi) con sede in Torino.

Sezione 2  
SOCI

**Art. 5** Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, i dirigenti in servizio ed i dirigenti in quiescenza.

I dirigenti in servizio sono tutti coloro che rivestano o abbiano rivestito (senza aver ancora raggiunto i requisiti per la quiescenza) la qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 2095 c.c. e siano di buona condotta morale, civile e sociale.

I Dirigenti in quiescenza sono coloro che hanno ricoperto la qualifica di cui sopra e che hanno cessato il servizio attivo.

**Art. 6** Tutti i soci hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche sociali ad eccezione di coloro che ricoprono cariche di natura imprenditoriale sia in forma diretta che in associazioni datoriali.

**Art. 7** Dell'ammissione dei soci decide in via definitiva ed inappellabile il Consiglio Direttivo.

**Art. 8** I soci sono tenuti a corrispondere puntualmente il contributo annuo nella misura stabilita dai competenti organi federali o nella maggior misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

La corresponsione dovrà avvenire, a pena di morosità, secondo le scadenze deliberate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 9** La domanda di iscrizione impegna il socio all'osservanza delle norme statutarie ed alla disciplina sociale.

L'iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stata presentata dal socio formale comunicazione di dimissioni - a mezzo lettera - entro e non oltre il 30 settembre.

Il socio dimissionario, fatta eccezione per il trasferimento ad altra associazione territoriale, è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in cui sono presentate le dimissioni.

**Art. 10** La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) morosità nel versamento del contributo annuo oltre i termini deliberati dal Consiglio Direttivo.

### Sezione 3 ORGANI E STRUTTURE

**Art. 11** Sono organi dell'Associazione:

- a) l' ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO
- c) il PRESIDENTE ed i VICE PRESIDENTI
- d) il TESORIERE
- e) Il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività associativa.

### Sezione 4 ASSEMBLEA

**Art. 12** L' assemblea è costituita dai dirigenti soci regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all'Art. 10.

Essa è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente anziano.

L'assemblea delibera per :

- a) votazione formale;
- b) referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire di volta in volta a quale delle due forme ricorrere.

**Art. 13** L' assemblea è ORDINARIA o STRAORDINARIA.

L'assemblea ORDINARIA deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro il primo semestre con i seguenti compiti:

- a) dare direttive generali sull'attività dell'Associazione, esprimere pareri, proposte e voti sull'attività della medesima e degli organi direttivi;

- b) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) approvare i bilanci annuali consuntivi.

L'assemblea STRAORDINARIA è chiamata a deliberare su quanto segue:

- a) eventuali modifiche dello Statuto, che possono essere presentate da almeno un terzo dei soci, oppure su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) eventuale scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori.

**Art. 14** Le Assemblee sono convocate dal Presidente con lettera o fax o telegramma o tramite e-mail o altro strumento informatico Soci, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

La lettera di convocazione dovrà indicare oltre all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione, nonché gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente più della metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella stabilita per la prima e l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

I Soci si possono fare rappresentare - con delega scritta - da altro Socio che potrà esercitare un numero massimo di tre deleghe.

**Art. 15** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Per l'elezione alle cariche sociali, sarà sufficiente la maggioranza relativa a voto segreto, quando non abbia luogo per referendum.

Le votazioni per referendum sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Lo scrutinio si effettuerà sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e non iscritti all'associazione.

**Art. 16** Nel caso di votazione per " referendum", la lettera con la quale vengono inviate le schede deve contenere, oltre alla precisazione che trattasi di votazione per "referendum" e l'indicazione dell'ordine del giorno, anche l'indicazione della data e dell'ora di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio delle schede.

La chiusura delle votazioni per "referendum" non può essere fissata prima di venti giorni dalla data di spedizione della lettera relativa.

Le schede di votazione, per essere ammesse allo scrutinio, devono pervenire al luogo stabilito entro il termine fissato.

Le procedure per le operazioni di cui sopra sono disposte dal Consiglio Direttivo e comunicate ai soci, in modo da garantire l'autenticità e l'assoluta segretezza delle votazioni.

## Sezione 5 CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 17** Il Consiglio Direttivo è formato da undici soci e dovrà essere costituito in modo che i relativi componenti siano ripartiti tra dirigenti in servizio e pensionati in misura il più possibile proporzionale alla situazione associativa ed alla rappresentatività territoriale.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) presentazione delle liste dei candidati in ordine alfabetico;
- b) ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze globali tra i candidati di cui alla precedente lettera a) o altri di sua preferenza, non superiore alla metà dei consiglieri più uno, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 lettera l);
- c) in caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo nel corso del triennio, subentreranno nell'ordine i primi esclusi sino ad un massimo di cinque componenti; in caso di

parità di voti subentrerà il più anziano di iscrizione associativa;  
d) qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti contestualmente le dimissioni o qualora il numero dei subentri di cui alla precedente lettera c) superi il numero di cinque, in entrambi i casi si dovrà procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni.

**Art. 18** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere;
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) disporre, su proposta del Presidente, l'ordinamento dei servizi dell'Associazione e delle relative spese di funzionamento;
- d) promuovere iniziative finalizzate al consolidamento dell'immagine dell'Associazione all'esterno, anche attraverso la partecipazione ad attività culturali e sociali indette in sede territoriale;
- e) esaminare i bilanci annuali e deliberare sulle modalità di versamento dei contributi associativi;
- f) designare i rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio di FePi;
- g) proporre i nomi dei soci per il Consiglio Nazionale Federmanager tramite FePi, nonché per Enti ed organismi di carattere provinciale, regionale e nazionale e per la Delegazione Provinciale C.I.D.A.;
- h) deliberare sull'ammissione, sull'espulsione dei soci a norma dell'art. 10 e dichiarare la decadenza dei consiglieri nei casi previsti dall'art. 31;
- i) proporre all'assemblea straordinaria eventuali modifiche dello Statuto;
- l) predisporre le modalità, procedure e numero dei posti riservati ai dirigenti in servizio e pensionati per il rinnovo degli organi associativi, garantendo a tutti gli iscritti la facoltà di presentare la propria candidatura.

**Art. 19** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente riterrà opportuno convocarlo o quando almeno quattro componenti lo richiedano con istanza motivata.

Il Consiglio Direttivo è convocato con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria; è presieduto dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza di almeno sei componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti (con l'esclusione degli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Sezione 6 PRESIDENTE e VICE PRESIDENTI

**Art. 20** Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi, a qualsiasi Ente e Autorità e può concedere deleghe ai componenti il Consiglio.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci e dà esecuzione alle loro deliberazioni; sovrintende al funzionamento degli uffici e dà disposizione per realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

Nei casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica delle decisioni adottate alla prima riunione del medesimo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti, in ordine di anzianità associativa. Qualora l'assenza durasse oltre un anno egli è considerato decaduto ed è dovere del Vice Presidente facente funzioni di convocare, nei successivi trenta giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 21** Il Presidente, ed i Vice Presidenti possono essere revocati dal Consiglio Direttivo, che deve deliberare con la maggioranza qualificata di almeno sette componenti.

#### Sezione 7 TESORIERE

**Art. 22** Il Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Art. 23** Il Tesoriere può essere revocato dal Consiglio Direttivo, che deve deliberare con la maggioranza qualificata di almeno sette componenti.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. 24** Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti contestualmente con la stessa procedura dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a tre e sono proclamati effettivi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i due successivi in graduatoria.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria, effettuano verifiche contabili, riscontrano l'esattezza e l'adeguatezza dei bilanci e li controfirmano. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Sezione 8 PATRIMONIO E BILANCI

**Art. 25** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili in proprietà e dagli avanzi economici di gestione. Al Tesoriere è affidata la gestione patrimoniale.

**Art. 26** L'esercizio economico - finanziario coincide con l'anno solare.

**Art. 27** Il Tesoriere dovrà predisporre, in tempo utile il bilancio preventivo dell'esercizio successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 28** Il bilancio consuntivo d'esercizio, lo stato patrimoniale e le annesse relazioni dei Revisori dei Conti devono essere predisposte entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

I predetti documenti devono essere tenuti a disposizione dei soci, presso la sede, almeno quindici giorni prima dell'assemblea alla quale dovranno essere sottoposti per l'approvazione.

#### Sezione 9 SANZIONI DISCIPLINARI

**Art. 29** Le sanzioni disciplinari deliberabili dal Consiglio Direttivo sono:

- a) la censura;
- b) l'espulsione dall'Associazione.

**Art. 30** La sanzione disciplinare della censura si applica al socio qualora questi non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare dell'espulsione si applica al socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione, nel qual caso verrà data preventiva comunicazione all'interessato della procedura in corso, consentendo allo stesso di presentare direttamente sue eventuali osservazioni al riguardo.

La decisione finale del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Sezione 10  
NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 31** Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo avvengono:

- a) per alzata di mano o sistemi equivalenti;
- b) per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.

Tutte le cariche negli organi dell'Associazione sono elettive.  
Alle votazioni possono concorrere solo gli iscritti in regola con il pagamento del contributo associativo.  
Il diritto di voto e di candidarsi a qualsiasi carica dell'Associazione è sottoposto alla stessa condizione.

**Art. 32** I componenti del Consiglio Direttivo decadono e non sono rieleggibili per il mandato in corso qualora non partecipino, per ragioni non connesse ad impegni sindacali preventivamente fissati o per giustificati motivi, a tre riunioni consecutive o comunque totalizzino cinque assenze in un anno.

**Art. 33** L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da parte di apposita ASSEMBLEA STRAORDINARIA con voto favorevole di almeno i TRE QUARTI dei Soci; non è ammesso il ricorso al voto per delega.

La delibera di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e stabilire le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

In conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 4.12.1997 n.460, l'Associazione:

- a) non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione sia imposta dalla legge;
- b) dovrà devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.5 comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- c) deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo quanto previsto dall'art.20 del presente Statuto;
- d) dichiara intrasmissibili e non rivalutabili le quote associative.

**Art. 34** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle condizioni previste nello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali.

Norma di applicazione:

Le norme del presente Statuto trovano applicazione a decorrere dalla loro approvazione a seguito di votazione referendaria all'uopo predisposta.

Il Presidente  
dr. Sergio Favero